

ALLEGATO N. 11 PERA DETERMINA  
N. Da 25 del 26/04/2005  
composto da n. 16 pagine

# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

IL SINDACO  
(D.ssa Maria Regina Brun)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Mela Dott.ssa Bianca)

# CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE

( Art. 9 Legge Reg 24.12.2003, n° 30 e  
Punto 11 Allegato A alla D.G.R. n° VII /17516 del 17.05.2004)

## ART. 1

### GENERALITA'

I presenti criteri fissano le norme per il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e quelle concernenti il trasferimento di sede in applicazione dell'art. 9 della L.R. 24.12.2003, N. 30 e del Punto 11) dell'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. VII / 17516 del 17.05.2004.

## ART. 2

### AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri disciplinano in tutto il territorio comunale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno di immobili o in strutture collocate su suolo pubblico o privato.

I presenti criteri non si applicano:

- alle attività elencate al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 24.12.2003, n. 30;
- alle strutture ricettive disciplinate dalla legge n.135 / 2001 (riforma del turismo);
- alle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale n.3 / 1992 (agriturismo);
- nell'ambito della disciplina di cui al D.P.R. n. 235 / 2001 (circoli privati e oratori parrocchiali).

## ART. 3

### NUOVE AUTORIZZAZIONI

1) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 9 della L.R. 24.12.2003, n. 30, nei seguenti casi:

- nuova apertura;
- trasferimento di sede;

2) L'autorizzazione, valida per i locali in essa indicati, può essere:

- permanente;
- stagionale;
- temporanea.

3) La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata *brevi manu* o spedita con raccomandata all'ufficio protocollo del Comune competente e deve indicare:

- a) nome, cognome, luogo di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale e, se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. n. 30 del 2003;
- c) ubicazione dei locali in cui intende esercitare l'attività;
- d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio.
- 4) Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa è esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.
- 5) La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dall' Art. 38 del D.P.R. N°445/2000, ovvero alla presenza del dipendente addetto, in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento d'identità.
- 6) Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9 comma 7 della L.R. n.30/2003 rimarrà sospeso.
- 7) Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e la data è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'ufficio ricevente.
- 8) L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:
- a) alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- b) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio;
- c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi, nel caso in cui fosse previsto dalla normativa vigente in materia
- 9) L'accoglimento o il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.
- 10) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione viene accertata da parte della Polizia Locale la conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17/12/1992 n°564, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò

non sia possibile in via preventiva. La sorvegliabilità viene altresì accertata qualora i medesimi locali siano oggetto del permesso di costruire per ampliamento.

11) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

12) Prima di iniziare l'attività e comunque entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

13) La delega dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l'esercizio dell'attività medesima deve essere comunicata al Comune competente entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento. La possibilità di nominare un delegato/preposto è prevista sia in caso di società, associazione od organismo collettivo, sia in caso di titolare di ditta individuale.

14) Nel caso in cui la somministrazione è affidata ad un delegato, la cui nomina può essere comunicata entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento, i requisiti professionali devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda dal legale rappresentante della società, associazione o organismo collettivo oppure dal titolare della ditta individuale.

15) L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in qualsiasi momento, anche su richiesta del Comune, la Camera di Commercio può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all'art.5 della L.R. n° 30/2003.

16) Le autorizzazioni a carattere stagionale sono subordinate alla medesima disciplina di quelle a carattere permanente. L'attività dovrà essere svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due mesi e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

#### **ART. 4**

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o di

progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564.

- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dal successivo art. 22;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al successivo art. 23;
- f) l'eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9, comma 8 della L.R. n° 30/2003.

Il Comune, all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione, rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni: l'Ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'Ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio.

## **ART. 5**

### **DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni;

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina e con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizi al tavolo
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale

- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza"
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere
- h) wine-bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima

## ART. 6

### AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di manifestazioni straordinarie il rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli artt.5 e 6 della L.R. n°30/2003, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali e ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

## **ART. 7**

### **CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Al fine della migliore fruizione del servizio, nel rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si deve garantire, secondo la possibilità dell'ambiente prescelto, l'ubicazione e le metrature più idonee, compatibilmente agli altri interessi di uso pubblico del suolo e nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia di impatto acustico ed ambientale, oltre che di polizia urbana e annonaria.

## **ART. 8**

### **PARAMETRI NUMERICI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI**

Al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio comunale delle attività di somministrazione alimenti e bevande e tenuto conto dei parametri numerici previsti dalla deliberazione del Consiglio n. 45 del 24.09.2002, avente ad oggetto "zonizzazione pubblici esercizi: criteri", sono poste le seguenti limitazioni:

- La zona A sarà da intendersi satura al raggiungimento del numero massimo di 20 autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti esercizi
- La zona B sarà da intendersi satura al raggiungimento del numero massimo di 8 autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti esercizi
- La zona C sarà da intendersi satura al raggiungimento del numero massimo di 8 autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti esercizi

Nell'ambito del territorio comunale, si ritiene di programmare il rilascio di due nuove autorizzazioni a carattere stagionale, in zone diverse tra loro ma senza costituire base di calcolo per la saturazione delle zone.

## ART. 9

### TRASFERIMENTO DI SEDE DELL' ESERCIZIO

L'autorizzazione al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della stessa zona comunale è sempre concessa.

Al fine di rendere più efficiente il servizio ai consumatori e garantire un equilibrato rapporto fra domanda ed offerta, l'autorizzazione al trasferimento dell' attività ad altra zona sarà consentito solo fino al raggiungimento del numero massimo di autorizzazioni, di cui al precedente articolo 8.

## ART. 10

### AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI

L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, attestata dal protocollo del Comune. Il soggetto interessato dovrà dichiarare di aver rispettato le norme in materia edilizia, urbanistica, prevenzione incendi, sorvegliabilità e sicurezza, igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e dotazione di standards a parcheggio

## ART. 11

### SUBINGRESSO

Il subingresso può avvenire:

- in proprietà, quando avviene la vendita vera e propria dell'azienda da parte del proprietario
- in gestione, quando avviene la cessione in affitto, in comodato, ecc....dell'azienda da parte del proprietario

Riguardo alla causa che lo ha determinato, il subingresso può avvenire:

- per atto tra vivi, se l'azienda è oggetto di contratto di cessione tra il proprietario e un avente causa. Chi subentra nella proprietà o nella gestione dell'azienda, può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver chiesto al Comune competente per territorio la reintestazione dell'autorizzazione e purchè sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della LR n. 30/2003.
- Per causa di morte, se l'azienda fa parte dell'asse ereditario. Chi subentra può continuare l'attività del dante causa - anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art.6 della L.R. - nei 365 giorni successivi alla data della morte, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può

essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito di cui all'art. 6, comma 1.

## Art 12

### DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all' art. 9 L.R. n° 30/2003.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

## ART 13

### REVOCA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

a) quando il titolare dell' autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R. n° 30/2003;

c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità prescritte nell'art. 15 della L.R. n° 30/2003.

I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), c) e d) sono quelli di cui al punto 5 dell'allegato A alla D.G.R. nr.VII / 17516 del 17.05.2004.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

#### **Art 14**

#### **ORARI DEGLI ESERCIZI**

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all' art. 20 della L.R. n. 30/2003, può per esigenze territoriali e di ordine pubblico e in relazione alle differenti denominazioni che possono assumere in base a quanto previsto dal punto 6, dell' allegato A alla D.G.R. nr.VII / 17516 del 17.05.2004, fissare limiti all'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'orario, sempre sentita la Commissione sopramenzionata può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio, in ogni caso da parte del Comune dovrà essere stabilita una fascia obbligatoria compresa:

a) tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;

b) tra le ore 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.

La chiusura degli esercizi di cui alla lettera l) del punto 6, dell'allegato A alla D.G.R. nr. VII / 17516 del 17.05.2004, "discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma questa ultima è prevalente rispetto alla prima", autorizzati ai sensi dell'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), può essere posticipata dal parte del Comune.

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all' art. 20 della L.R. n. 30/2003, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali o per feste che sono entrate a far parte della prassi delle ricorrenze, pur non essendovi tradizione (es. Halloween)

## ART.15

### OBBLIGO DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati con Ordinanza Sindacale e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall' esercente può essere continuato o comprendente un intervallo di chiusura intermedia.

La scelta dell' orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

## ART. 16

### ORARI DEGLI ESERCIZI A CARATTERE MISTO

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

I centri di telefonia internazionale hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio dell'esercizio dell'attività e di avere rispettato i regolamenti locali in materia igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano, in via prevalente, ma non vincolante, l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

## ART. 17

### PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo dell'esposizione dei prezzi è assolto:
  - per quanto riguarda le bevande, mediante esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio
  - per quanto riguarda gli alimenti, valgono le stesse modalità di cui alla precedente lettera a) oltre all'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o che sia comunque leggibile dall'esterno
4. se nell'ambito dell'esercizio si effettua servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio
5. le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

## ART. 18

### ATTIVITÀ ACCESSORIE

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande consente, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore ed in particolare di quelle in materia di sicurezza, inquinamento acustico e igiene, l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini.

Tale autorizzazione comprende anche lo svolgimento dei cosiddetti giochi leciti (ad es. biliardo, calcetto e simili), nonché di giochi previsti dalle vigenti normative.

Per l'installazione dei videogiochi valgono in ogni caso le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. b) del (TULPS), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati". L'installazione dei videogiochi è soggetta alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività (D.I.A).

Inoltre, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande consente a svolgere attività musicale di accompagnamento e compagnia che potrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti regole:

- svolgimento dell'attività musicale nelle medesime sale dove la clientela accede per la consumazione e comunque in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone;
- senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento;
- senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico;
- l'attività musicale dovrà essere svolta con un massimo di numero tre musicanti e sino alle ore 24,00;
- la diffusione della musica sarà possibile solo all'interno del locale e dovrà consistere nel semplice allietamento della clientela;
- non dovrà essere allestita nessuna struttura ed attrezzatura di supporto (pedane, impianti di amplificazione ecc.);
- non è consentita nessuna forma di pubblicizzazione se non congiunta all'attività di somministrazione;

## **ART. 19**

### **CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

## **ART. 20**

### **CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI**

Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della Commissione di cui all' art. 20, della L.R. n. 30/2003, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

#### **Art. 21**

#### **SUPERFICI DEGLI ESERCIZI**

I presenti criteri non stabiliscono alcun limite minimo né massimo di superficie per l'esercizio.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, devono comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

#### **Art. 22**

#### **PARCHEGGI**

Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggio indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti e degli ampliamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana.

#### **ART. 23**

#### **IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE**

La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta la cessazione immediata di tale attività sino all'adeguamento alle disposizioni vigenti.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della Legge 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

## ART. 24

### UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Il Comune, in relazione al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, per gli esercizi pubblici ad apertura prevalentemente serale e dotati di spazi all'aperto, in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è abbinata anche occasionalmente ad attività di trattenimento o svago, può valutare al fine del rilascio dell'autorizzazione:

- l'idoneità dell'ubicazione;
- i limiti di distanza fra i pubblici esercizi e luoghi di cura, di riposo e luoghi destinati al culto;
- particolari misure di mitigazioni.

## ART. 25

### COMMISSIONE COMUNALE

Il Comune istituisce una Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti più rappresentativi a livello provinciale e della CCIAA.

La Commissione è nominata dal Sindaco.

I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Sindaco;

La Commissione esprime parere obbligatorio in merito:

- a) alla programmazione delle attività dei pubblici esercizi;
- b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
- d) ai programmi di apertura di cui all'art. 18, comma 2.

## ART. 26

### SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni della presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 della L.R. 24.12.2003, n°30.

## **ART. 27**

### **VALIDITA' DEI CRITERI**

I presenti criteri entrano in vigore il 27/04/2005 e hanno validità triennale. Possono comunque essere modificati prima della scadenza del triennio di vigenza in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia.